

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'[articolo 5](#) e con la Commissione di cui all'[articolo 6](#), presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. (1)

(Nota)

(1) L'articolo 13 co. 1 del [Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146](#) Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha aggiunto il comma 1-bis.